REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2183/81 recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2261/88 (3), in particolare l'articolo 11,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2118/88 (5), la domanda d'integrazione è presentata al più tardi al momento della presentazione della domanda di messa sotto controllo del cotone ; che in certi casi questa disposizione potrebbe dare adito a operazioni di carattere speculativo nella campagna in corso ; che si potrebbe evitare questo rischio limitando il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda d'integrazione e la domanda di messa sotto controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/81 ; che è quindi opportuno modificare detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2183/81, all'articolo 8, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente testo :

« Tuttavia per la campagna 1988/1989 la domanda di messa sotto controllo deve essere presentata non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda d'integrazione. Salvi i casi di forma maggiore, se tale termine viene superato, la domanda si considera presentata il giorno del deposito della domanda di messa sotto controllo, a meno che l'integrazione applicabile a questa data sia più elevata di quella applicabile il giorno della presentazione della domanda d'integrazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 8.
(4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.
(5) GU n. L 186 del 16. 7. 1988, pag. 21.